

DOTT. ING. GIORGIO GRIMOLDI

COMUNE DI TRADATE

REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – LEGGE QUADRO
26.10.1995 N. 447 E LEGGE REGIONALE 10.8.2001 N. 13

DOTT. ING. GIORGIO GRIMOLDI - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 11297
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE – D.R. 16/1999

Aggiornamento della classificazione esistente

D	17 novembre 2016	Emessa per adozione
C	novembre 2003	Emessa per commenti
B	4 luglio 1997	Stesura definitiva
A	20 giugno 1997	Emessa per commenti
Revisione	Data	Descrizione

Collaboratrici:

p. ch. Isabella Boccellari – TCA 10582/03
geom. Monica Ardemagni – TCA 10584/03

Estensore: Ing. Giorgio Grimoldi



6.7 *REGOLAMENTO E NORME TECNICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate alla tutela del benessere delle persone attraverso la prevenzione, la pianificazione ed il risanamento dall'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
2. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2, della Legge 447/95.
3. Il regolamento prevede le modalità ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per particolari attività, comprese quelle temporanee, che possano comportare l'impiego di sorgenti sonore.
4. Sono escluse le fonti di rumore regolamentate dal primo comma dell'art. 659 del C.P.
5. Si intendono espressamente richiamate le norme nazionali e sovranazionali che regolamentano le attività ed i macchinari rumorosi.

Il presente regolamento prevede il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte dalla classificazione acustica adottata.

Art. 2 – Validità del regolamento

L'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è obbligatoria per tutti i cittadini del Comune di Tradate e per coloro che si trovano anche temporaneamente sul territorio comunale; l'osservanza di tali norme è a cura dell'amministrazione comunale che l'attuа attraverso l'organo tecnico dell'ARPA competente per territorio.

Art. 3 - valori limite assoluti di immissione

A seguito della classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sono stabiliti i limiti di immissione relativi ai periodi diurno e notturno, indicati nella sottostante tabella.

Tabella 1 valori limite di immissione

Classe	Limite diurno (dBA)	Limite notturno (dBA)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

I limiti suddetti possono essere superati da attività temporanee previa autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 - valori limite di emissione

A seguito della classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sono stabiliti i limiti di emissione relativi ai periodi diurno e notturno, indicati nella sottostante tabella.

Tabella 2 valori limite di emissione

Classe	Limite diurno (dBA)	Limite notturno (dBA)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 5 - Definizioni

1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività che
 - a. si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o
 - b. è svolta in ubicazioni variabili e di tipo provvisorio.
2. Sono escluse le attività a carattere stagionale, che ricadono nel campo di applicazione generale.

Sezione I - Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 6 - Impianti ed attrezzature

1. L'utilizzo di attrezzature rumorose deve essere svolto ponendo in essere tutte le tecniche utilizzabili per renderne meno rilevante l'impatto acustico, a partire dalla scelta della loro localizzazione e dalla realizzazione di mascherature acustiche adeguate.

Art. 7 - Orari

1. L'attivazione e l'impiego di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o assimilabili sono consentiti anche in eccedenza ai livelli di zona nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
2. L'attivazione e l'impiego di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o assimilabili sono consentiti anche in eccedenza ai livelli di zona nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. Sono fatti salvi gli interventi di emergenza e quelli relativi a strade di tipo A e B (secondo le definizioni del Codice della Strada).
4. Sono altresì fatti salvi gli interventi necessari per il decoro urbano (tra cui le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti)

Art. 8 - Limiti massimi

1. Durante le attività regolate dalla presente sezione, il limite assoluto da non superare (Leq) è comunque pari a 70 dB(A) con tempo di misura (TM) di 10 minuti. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.
2. Tale limite si intende rilevato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.
3. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) a finestre chiuse.

Art. 9 - Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 10 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.

2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga possibile che si abbia il superamento dei limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato al n. 1.
3. Il Sindaco, previo parere dei servizi Comunali e territoriali preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nella presente sezione.
4. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa eventuale acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

Sezione II – Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Art. 11 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i mercati all'aperto, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e in generale le attività che durante il loro svolgimento vedono la presenza di sorgenti sonore (amplificate e non) che possono produrre elevati livelli di rumore con allestimenti temporanei.
2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 12 giornate nell'arco di un anno solare.
3. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle connesse all'esercizio di attività ludiche non aventi scopo di lucro, quali ad esempio le attività svolte negli spazi utilizzati dagli oratori, per periodi:
 - a. non superiori a 3 ore giornaliere nel periodo scolastico, in giornate feriali ed in orario diurno
 - b. non superiori a 6 ore giornaliere complessive nel periodo scolastico, in giornate festive ed in orario diurno
 - c. non superiori a 6 ore giornaliere complessive al di fuori del periodo scolastico, in orario diurno
4. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle connesse all'esercizio di attività sportive non aventi scopo di lucro per periodi:
 - a. non superiori a 3 ore giornaliere in giornate feriali ed in orario diurno
 - b. non superiori a 6 ore giornaliere complessive, in giornate festive

Art. 12 - Localizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'art. 11 – 1° e 2° comma dovranno essere ubicate di preferenza nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 individuate nella classificazione acustica adottata dal Comune.
2. Le attività contemplate dal 3° comma potranno aver luogo solo all'interno del perimetro ad esse destinato in corrispondenza dei luoghi di culto e simili.
3. Le attività contemplate dal 4° comma potranno aver luogo solo all'interno del perimetro ad esse destinato dal vigente strumento urbanistico

4. Le attività di cui all'art. 11 non possono comunque aver luogo nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Art. 13 - Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee con caratteristiche rumorose indicate all'art. 11 – commi 1° e 2° è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella A.
2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee con caratteristiche rumorose indicate all'art. 11 – comma 3° è consentito con le limitazioni indicate nella tabella A.
3. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee con caratteristiche rumorose indicate all'art. 11 – comma 4° è consentito con le limitazioni indicate nella tabella A.
4. Le deroghe indicate in tabella sono basate considerando la tipologia dell'evento ed il suo contenuto culturale e/o educativo, gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.
5. I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
6. Si applica il criterio differenziale come indicato nella tabella A.
7. Non sono da ritenersi applicabili in nessuno dei casi regolamentati altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).
8. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel successivo titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (100 dB(A) SPL slow oppure 100 dB(A) Leq con t = 1 sec.).

Art. 14 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento sul territorio comunale di attività di cui all'art. 11 – 1° e 2° comma deve avvenire nel rispetto dei limiti e degli orari indicati in tabella A. Almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione deve essere inviata una comunicazione al Sindaco (allegato 4 al presente Regolamento), il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo. Fanno eccezione le attività connesse allo svolgimento di attività mercatali, per le quali non deve essere inviata la comunicazione sopra indicata.
2. Per le attività indicate al comma 3° dell'articolo 11, l'Ente gestore comunica al Sindaco i periodi dell'anno in cui le stesse avranno luogo e gli orari impegnativi di svolgimento.
3. Per tutte le attività non previste dalla tabella A o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, secondo lo schema allegato al n. 2.
4. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 15

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e/o a spettacoli, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite di 100 dB(A) SPL slow o 100 dB(A) Leq con t = 1 sec. da misurarsi in centro pista per le sale da ballo e similari, o in centro platea per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto dovranno rispettare i requisiti di cui al D.P.C.M. 16.4.1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*". La documentazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto dovrà essere mantenuta a disposizione delle Autorità di controllo a cura del gestore del pubblico esercizio.

Art. 16

1. La domanda di permesso a costruire per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati dalle norme tecniche regionali in materia.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di una domanda di permesso a costruire, la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
4. Il rilascio di permesso a costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.
5. Alla documentazione prevista dalle normative vigenti il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della documentazione.

TITOLO IV - ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE

Art. 17

1. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle 13.00 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente; devono comunque essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

2. Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

3. Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

TITOLO V – NUOVE ATTIVITÀ EDIFICATORIE

Art. 18

1. Le presenti norme regolamentano le situazioni di nuova edificazione (ivi comprese le ristrutturazioni) e di autorizzazione a nuove attività secondo il dettaglio che segue, in applicazione del combinato disposto della legge 447/95 (art. 8) e della normativa regionale in materia.

Art. 19

1. I progetti relativi a nuove realizzazioni, modifiche o potenziamenti delle seguenti categorie di opere devono essere accompagnati da **documentazione previsionale di impatto acustico** redatta da tecnico competente in acustica ambientale¹¹.
 - a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - b. strade di tipo A, B, C, D, E, F come definite dal Codice della Strada
 - c. discoteche
 - d. circoli privati e pubblici esercizi nei quali siano installati o sia prevista l'installazione di macchinari o impianti rumorosi (ad esempio, sistemi di condizionamento e/o refrigerazione)
 - e. impianti sportivi o ricreativi
 - f. ferrovie e sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Art. 20

1. I progetti relativi ad aree interessate alla realizzazione delle seguenti categorie di opere devono essere accompagnati da una **valutazione del clima acustico esistente** redatta da tecnico competente in acustica ambientale:
 - a. scuole ed asili nido
 - b. ospedali, case di cura e di riposo
 - c. parchi pubblici (urbani o extraurbani)
 - d. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle tipologie di opere elencate al precedente articolo 19. Si richiama in particolare la necessità della valutazione per i casi di cui al precedente punto 19.b (strade).
2. Per “**prossimi**” si intendono aree destinate ad insediamenti residenziali il cui perimetro esterno sia posto a distanza inferiore a 50 m dal sedime delle opere elencate.
3. Per quanto concerne le strade definite come “urbane di quartiere” (strade di tipo E) e “urbane locali” (strade di tipo F), il limite sopra indicato è ridotto a 10 m dal sedime.
4. Per distanze superiori a quelle indicate non è obbligatoria la presentazione della valutazione previsionale, fermo restando l'obbligo del progettista a certificare l'avvenuto rispetto delle indicazioni di cui al d.P.C.M. 5.12.1997 in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
5. Su conforme richiesta dell'interessato ed in deroga a quanto indicato al precedente comma 1, l'Ufficio Tecnico Comunale può comunque accettare che:
 - in prossimità di strade di tipo E ed F
 - considerate le effettive caratteristiche di traffico e di usabilità della zona interessata all'edificazionela valutazione previsionale di clima acustico a firma di tecnico competente non venga presentata ma sia sostituita da autocertificazione a firma sia del richiedente che del progettista, autocertificazione dalla quale risulti:
 - il rispetto delle indicazioni di cui al d.P.C.M. indicato al precedente paragrafo 4
 - una descrizione della situazione in essere nella zona sia per quanto concerne il traffico che per quanto concerne le caratteristiche d'uso delle edificazioni circostanti l'area oggetto della richiesta.

¹¹ Per la definizione di “tecnico competente in acustica ambientale” si rinvia alle prescrizioni della legge 447/95 ed alle indicazioni regionali in materia.

6. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali con i quali non vengono modificate le murature perimetrali non sono soggetti alla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico; sono comunque soggetti a presentazione di dichiarazione a firma del progettista e del direttore dei lavori in merito ai requisiti acustici passivi delle partizioni interne e degli impianti tecnologici installati, secondo le prescrizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
7. La richiesta di abitabilità di edifici residenziali (nuovi o conseguenti a ristrutturazione) deve essere accompagnata da certificazione di collaudo a firma di tecnico competente.
8. Ai sensi dell'art. 2 comma 5° lettere c) ed e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, gli interventi di pianificazione urbanistica territoriale, ivi compresi i piani integrati di intervento, devono essere realizzati in maniera tale da ottenere la limitazione delle emissioni sonore e la protezione dei potenziali esposti attraverso interventi passivi realizzati lungo la via di propagazione dalle sorgenti ai ricettori o sui ricettori stessi. A tale scopo, la documentazione progettuale dovrà essere integrata con la verifica del clima acustico preesistente (redatta a cura di tecnico competente in acustica ambientale); successivamente, la presentazione delle ulteriori specifiche richieste a costruire dovrà seguire l'iter sopra indicato al comma 1° del presente articolo.

Art. 21

1. Le richieste di rilascio di permesso a costruire e di abilitazione all'uso delle seguenti tipologie edilizie devono essere accompagnate da **documentazione previsionale di impatto acustico** redatta da tecnico competente in acustica ambientale:
 - nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive
 - nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività sportive
 - nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività ricreative
 - nuovi impianti e infrastrutture adibiti a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
2. Si richiama a questo proposito l'obbligo al rispetto del contenuto del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici", rispetto che deve essere certificato dal progettista in sede di richiesta del permesso a costruire.

Art. 22

1. Le richieste di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono essere accompagnate da **documentazione previsionale di impatto acustico** redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Nel caso in cui la documentazione preveda la possibilità di valori di emissione superiori a quelli definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale per la zona di prevista attività, la richiesta di autorizzazione deve obbligatoriamente contenere la descrizione delle misure previste per la riduzione o l'eliminazione delle emissioni sonore causate dal o dagli impianti e comunque dall'attività per la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione.
2. I contenuti minimi delle documentazioni previsionali di impatto e di clima acustico sopra richiamate devono rispettare le indicazioni contenute nel documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" approvato con d.g.r. 8 marzo 2002 n. 7/8313 al quale si rinvia. Eventuali variazioni nelle indicazioni regionali si intendono automaticamente ricomprese.
3. La documentazione di cui sopra è resa con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
4. La documentazione presentata ai sensi e per gli effetti degli articoli 16, 17, 18 e 19 sarà presentata all'A.R.P.A. per il giudizio di merito.

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

1. Per le sanzioni specifiche in materia di inottemperanza alle norme di cui al presente regolamento si rimanda all'art. 22 del Regolamento Comunale per la tutela della sicurezza urbana all'art. 10 della l. 447/95.
2. Per le strutture di cui al precedente Titolo III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
3. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 24 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. L'attività di controllo è demandata alla A.R.P.A. ed al Corpo di Polizia Locale.

Art. 25

1. Il presente Regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alla stessa materia, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del Regolamento per attività rumorosa temporanea

Allegato 2 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili: segnalazione preventiva

Allegato 3 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili: domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea

Allegato 4 – Tabella A

Allegato 1 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

Al Sindaco del Comune di TRADATE

**e, p.c. All'A.R.P.A.
Dipartimento di Varese
Via dei Campigli, 5
VARESE**

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, nella sua qualità di legale rappresentante della società _____, presa visione del vigente regolamento comunale per l'esercizio delle attività rumorose – art. 7

PRESENTA DOMANDA

di autorizzazione in deroga agli orari ed ai limiti stabiliti per l'esercizio dell'attività rumorosa temporanea consistente nelle attività edilizie di seguito dettagliate:

da svolgere in via _____ per il periodo _____ negli orari _____.

A tale scopo, comunica:

- frequenza delle attività indicate
- planimetria prevista dell'organizzazione del cantiere con posizionamento di massima delle macchine origine delle attività rumorose
- descrizione delle macchine stesse, con particolare riferimento alla loro potenza sonora, agli orari di utilizzo ed alla durata giornaliera dell'utilizzo stesso
- superficie esterna per la quale si ritiene possano aver luogo i superamenti previsti
- entità del superamento per il quale si richiede deroga
- descrizione di massima degli edifici circostanti e loro destinazione d'uso.

In fede

Data _____

firma _____

**Allegato 2 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili:
segnalazione preventiva**

Al Sindaco del Comune di TRADATE

**e, p.c. All'A.R.P.A.
Dipartimento di Varese
Via dei Campigli, 5
VARESE**

OGGETTO: Segnalazione preventiva di manifestazione pubblica

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, nella sua qualità di legale rappresentante della società _____, presa visione del vigente regolamento comunale per l'esercizio delle attività rumorose – art. 11

SEGNALA

Che avrà luogo la manifestazione a carattere temporaneo consistente in

da svolgere in via _____ per il periodo _____ negli orari _____.

La manifestazione ha caratteristiche tali da ricadere nelle previsioni di cui all'art. 8 comma _____.

Allega relazione che descrive:

- planimetria dell'area interessata, con indicazione delle attrezzature potenzialmente rumorose e loro descrizione con particolare riferimento alla potenza sonora
- descrizione di massima degli edifici circostanti e loro destinazione d'uso.

In fede

Data _____

firma _____

**Allegato 3 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili:
domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea**

Al Sindaco del Comune di TRADATE

**e, p.c. All'A.R.P.A.
Dipartimento di Varese
Via dei Campigli, 5
VARESE**

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, nella sua qualità di legale rappresentante della società _____, presa visione del vigente regolamento comunale per l'esercizio delle attività rumorose – art. 11

PRESENTA DOMANDA

di autorizzazione in deroga all'esercizio della manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

da svolgere in via _____ per il periodo _____ negli orari _____ per le seguenti motivazioni: _____

_____.

A tale scopo, allega relazione tecnica che descrive:

- frequenza delle attività indicate
- planimetria dell'area interessata, con indicazione delle attrezzature potenzialmente rumorose e loro descrizione con particolare riferimento alla potenza sonora
- superficie esterna per la quale si ritiene possano aver luogo i superamenti previsti
- entità del superamento per il quale si richiede deroga
- descrizione di massima degli edifici circostanti e loro destinazione d'uso.

In fede

Data _____

firma _____

Allegato 4 – Tabella A

<i>Descrizione della manifestazione</i>	<i>Articolo di riferimento</i>	<i>Afflusso previsto (o capienza)</i>	<i>Durata</i>	<i>Numero massimo di giorni per sito</i>	<i>Livello massimo in facciata</i>	<i>Limite orario</i>	<i>Limite differenziale</i>
Attività di mercato all'aperto	11.1°	n.d.	1 giorno	52	70 dB(A)	Dalle 8 alle 18	Non si applica
Concerti all'aperto	11.1°	> 1000	1 giorno	5 gg (non consecutivi)	70 dB(A)	Dalle 15 alle 24	Non si applica
Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli)	11.1°	> 1000	1 giorno	10 gg (non consecutivi)	70 dB(A)	Dalle 15 alle 24	Non si applica
Concerti all'aperto o al chiuso	11.1°	< 1000	1 giorno	16 gg	65 dB(A)	Dalle 15 alle 23.30	Estensione del differenziale diurno a 10 dB(A) fino alle ore 23.30.
Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con punti di spettacolo	11.1°	> 1000	> 10 gg	Illimitato	65 dB(A)	9-13 15-24	Estensione del differenziale diurno a 10 dB(A) fino alle ore 23.30
		< 1000	≤ 10 gg	10 gg	65 dB(A)	9-13 15-24	Non si applica
Concerti all'aperto e intrattenimenti musicali svolti a supporto di attività principale di ristorazione (bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)	11.2°	< 1000	≤ 12 gg	≤ 12 gg	65 dB(A)	23.30	Estensione del differenziale diurno a 10 dB(A) fino alle ore 23.30.
Concerti all'aperto e intrattenimenti musicali svolti a supporto di attività principale di ristorazione (bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)	11.2°	< 1000	> 12 gg	> 12 gg	Non derogabile	//	Non derogabile
Attività rumorose a carattere temporaneo connesse all'esercizio di attività ludiche (non aventi scopo di lucro)	11.3°	< 200	//	//	65 dB(A)	3 – 6 ore (in orario diurno)	Non si applica
Attività rumorose a carattere temporaneo connesse all'esercizio di attività ludiche (non aventi scopo di lucro)	11.4°	≥ 200	1 giorno	32	65 dB(A)	Dalle 10 alle 23.30	Estensione del differenziale diurno a 10 dB(A) fino alle ore 23.30.